

**DECRETO DEL
DIRETTORE
N. 372/DIRA DEL 09/10/2015**

Oggetto: Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D.Assam n.596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.

IL DIRETTORE

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n. 4*);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTA la determina del Dirigente n. 347 del 13.05.2015 avente ad oggetto "L.R. n. 28/2013 – D.G.R. n. 1444/2014 – Attribuzione rappresentanza legale dell'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) al Direttore Avv. Cristina Martellini";

VISTO il Decreto del Direttore n. 154 del 21.07.2015 avente per oggetto " Determina Dirigente n. 347/2015 – L.R. n. 11/1995 – Mantenimento funzioni di "Direzione del Servizio Fitosanitario" al Direttore Avv. Cristina Martellini nelle more del processo di riorganizzazione dell'A.S.S.A.M.";

VISTI il programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2015 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 144 del 15.10.2014;

VISTA la variazione al programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2015 ed al relativo bilancio di previsione, approvata con decreto dell'Amministratore Unico n. 82 del 24.04.2015;

PRESO ATTO che il programma di attività 2015 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza

regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;

VISTA la D.G.R. Marche n. 358 del 28.04.2015 con la quale è stato approvato il programma di attività sopra citato;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

- D E C R E T A -

➤ di revocare la D.D.Assam n.596/DET del 30.09.2014 riguardante: “D.Lgs.214/05 - Misure del Servizio Fitosanitario per l’abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante specificate asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche” e ss. mm. ii.;

➤ di approvare le misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l’esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante specificate non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname specificato nel territorio della Regione Marche, riportate nell’allegato A della presente determina di cui costituisce parte integrante;

➤ di approvare la misura ufficiale del SFR per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e/o di legname specificato nella Regione Marche, individuata nell’allegato B della presente determina di cui costituisce parte integrante;

➤ che l’accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname specificato deve essere preventivamente consentito dal SFR con rilascio di apposita tessera, conforme al modello di cui all’allegato C della presente determina della quale costituisce parte integrante, ai soggetti che sono incaricati di svolgere operazioni all’interno del suddetto luogo ad eccezione del personale ispettivo e tecnico del SFR.

➤ che gli Ispettori fitosanitari del SFR possono consentire, valutati i rischi fitosanitari, l’accesso al suddetto luogo a coloro che devono svolgere operazioni urgenti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.12 facciate, comprensive del documento istruttorio e degli allegati A, B e C.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**

- Normativa e atti amministrativi di riferimento:

- Legge Regionale n. 11 del 16.1.1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14.1.1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- D.Lgs. 19.8.2005, n. 214 riguardante la "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e ss. mm. ii;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche (D.G.R.M.) n. 1730 del 27.12.2013 avente per oggetto "Dir 2000/29/CE – D.lgs. 214/2005 – Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) nelle Marche – Assegnazione all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2013 - € 90.000,00";
- Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n.102/DET del 26.02.2014 concernente: "D.Lgs.214/05-Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili non sintomatiche, per il trasporto e trattamento del legname infestato nella Regione Marche";
- D.D. ASSAM n. 486/DET del 06.08.2014 riguardante: "D.L.vo 19.08.05 n. 214 Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Annullamento D.D. ASSAM n.105/DET del 05.03.2014, modifica D.D. ASSAM n° 102/DET del 26.02.2014. Anno 2014".
- D.D. ASSAM n. 596/DET del 30.09.2014 riguardante: "D.L.vo 19.08.05 n. 214-Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D. ASSAM n.102/DET del 26.02.2014, misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2014".

- Motivazione:

La Regione Marche ha istituito, con L.R. n. 11/1995, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) che è stato assegnato, con i relativi compiti, alla Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con L.R. 14.01.1997 n. 9. Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.8.2005, n. 214 che disciplina le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è indicata la prescrizione, nel territorio di riferimento, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al riguardo. In tale contesto s'inserisce il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky- ALB) compreso nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (D.Lgs. 214/05 - allegato 1) e riscontrato nell'agosto 2013 dal Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM a seguito di una segnalazione nel Comune di Grottazzolina (FM). La Regione Marche con la D.G. n. 1730 del 27.12.2013 ha adottato il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche". Il citato Piano d'azione, inoltre, dispone il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate e cuscinetto. Con D.D. Assam n.102/DET del 26.02.2014 sono state adottate, in ottemperanza al suddetto piano, le misure concernenti le modalità di abbattimento di piante infestate e di piante specificate non sintomatiche ricadenti nel settore attivo, di trasporto e trattamento del legname infestato nella Regione Marche. Successivamente il SFR ASSAM con D.D. 486/2014 ha modificato le disposizioni della D.D. 102/2014 che è stata integralmente sostituita con

D.D. 596/2014. A seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 occorre adeguare alle nuove disposizioni UE le misure di controllo ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* nelle Marche.

1. Esito dell'istruttoria:

Sulla base di quanto esposto, si propone:

- di revocare la D.D.Assam n.596/DET del 30.09.2014 riguardante: "D.Lgs.214/05 - Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante specificate asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche" e ss. mm. ii.;
- di approvare le misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante specificate non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname specificato nel territorio della Regione Marche, riportate nell'allegato A della presente determina di cui costituisce parte integrante;
- di approvare la misura ufficiale del SFR per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname specificato nella Regione Marche, individuata nell'allegato B della presente determina di cui costituisce parte integrante;
- che l'accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname specificato deve essere preventivamente consentito dal SFR con rilascio di apposita tessera, conforme al modello di cui all'allegato C della presente determina della quale costituisce parte integrante, ai soggetti che sono incaricati di svolgere operazioni all'interno del suddetto luogo ad eccezione del personale ispettivo e tecnico del SFR.
- che gli Ispettori fitosanitari del SFR possono consentire, valutati i rischi fitosanitari, l'accesso al suddetto luogo a coloro che devono svolgere operazioni urgenti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.12 facciate, comprensive del documento istruttorio e degli allegati A, B e C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

- ALLEGATI -
(n. 3 allegati)

Allegato A

REGIONE MARCHE
A.S.S.A.M. - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio fitosanitario regionale
Osimo (AN)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione - Misure ufficiali del Servizio Fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante specificate non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname nel territorio della Regione Marche.

Art. 1

Finalità

Il presente documento, predisposto in ottemperanza alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e al Piano d'azione approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n.1730 del 27.12.2013, ha lo scopo di regolamentare gli interventi di abbattimento di piante attaccate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante specificate a dimora nel settore attivo nonché il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname di piante specificate a dimora nella zona delimitata dell'organismo nocivo.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) (Asian longhorned beetle – ALB): coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, oggetto della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, di seguito denominato organismo nocivo.
2. Piano d'azione: il Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n°1730 del 27 dicembre 2013.
3. Decisione (UE) 2015/893: Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).
4. Piante specificate: piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia in diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.
5. Piante ospiti: le piante appartenenti alle specie elencate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015.

6. Piante infestate: piante ospiti in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo.
7. Zona infestata: zona in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo il cui perimetro comprende tutte le piante infestate.
8. Zona cuscinetto: zona con raggio di 2 Km adiacente alla zona infestata.
9. Zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto.
10. Settore attivo: area circostante ogni pianta infestata avente m. 100 di raggio.
11. Legname infestato: legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento delle piante infestate o delle piante specificate non sintomatiche a dimora nel settore attivo.
12. Legname specificato: legname e ramaglia di risulta derivanti da piante specificate non sintomatiche a dimora nella zona delimitata dell'organismo nocivo ed all'esterno dei luoghi individuati come settore attivo.
13. Trattamento termico del legname: misura di trattamento termico a cui si sottopone il legname, presso ditte autorizzate, come previsto nell'allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015.
14. Materiale da imballaggio di legno specificato: materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dalle piante specificate.
15. Cippatura: trattamento del legname infestato e/o del legname specificato consistente nella riduzione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le correnti misure si applicano nel territorio della Regione Marche a tutte le piante infestate e alle piante specificate non sintomatiche, a dimora nel settore attivo o nella zona delimitata, appartenenti a persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private, nonché al legname infestato ed al legname.
2. Le misure di cui al comma 1 si eseguono in aree urbane ed extra urbane, in aree soggette a qualsiasi vincolo e su piante radicate nel bosco come definito all'art. 2 della L.R. n. 6 del 23.02.2005.

Art. 4

Principi generali

1. L'abbattimento di piante infestate e/o di piante specificate non sintomatiche a dimora nel settore attivo, deve essere comunicato dai proprietari e/o dai possessori, con almeno due giorni di anticipo, al SFR con il modulo riportato nell'allegato A I delle presenti misure ufficiali del SFR.
2. I proprietari o possessori delle suddette piante devono comunicare al SFR, utilizzando lo schema indicato nell'allegato A I indicando la ditta, il luogo e le misure applicate al legname infestato.
3. Il legname infestato deve essere spostato esclusivamente verso il luogo in cui si effettua la cippatura. Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può rilasciare un'autorizzazione allo spostamento sotto controllo ufficiale verso luoghi in cui si attua il trattamento termico del legname specificato o altro trattamento autorizzato dal SFR.
4. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento alla Decisione (UE) 2015/893 ed al Piano d'azione.

Art. 5

Abbattimento di piante infestate e di piante specificate non sintomatiche nel settore attivo

1. L'abbattimento deve essere eseguito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SFR tagliando la pianta fino al suolo fatta salva l'assenza di sintomi dell'organismo nocivo sulla superficie di taglio.
2. Il SFR può limitare, con proprio atto, l'esecuzione degli abbattimenti a determinati periodi dell'anno.
3. Iniziare gli abbattimenti dalle piante specificate non sintomatiche del settore attivo e procedere verso le piante infestate.
4. Estirpare la ceppaia qualora sia indicato espressamente nella comunicazione del SFR.
5. Il cantiere di lavoro deve essere opportunamente delimitato e il terreno circostante le piante da abbattere deve essere ricoperto con teli di plastica atti a contenere tutto il legname infestato. Se la superficie del terreno è asfaltata o cementata, è consentito omettere l'uso dei teli purché sia possibile rimuovere tutta la ramaglia anche quella di piccole dimensioni.
6. Le piante infestate e le piante specificate non sintomatiche, nel settore attivo, devono essere abbattute, preferibilmente, rispettando l'intera altezza. E' ammessa, qualora sia necessario, la riduzione della chioma evitando dispersioni di frammenti legnosi.

Art. 6

Trasporto del legname infestato

1. Il legname infestato deve essere spostato secondo le modalità previste nell'art. 4 comma 3.
2. Il legname infestato durante il trasporto deve essere ricoperto con teloni di plastica oppure caricato su camion già provvisti di telo. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere sottoposti ad accurata pulizia sia alla partenza dal cantiere di abbattimento sia all'uscita dal luogo di scarico del legname infestato.
3. La persona giuridica incaricata del trasporto del legname infestato deve comunicare al SFR le sigle alfanumeriche delle etichette ufficiali, apposte preventivamente sulle piante abbattute e consegnare le medesime etichette al SFR.

Art. 7

Trasporto del legname specificato

1. Il legname specificato, originario delle zone delimitate, può essere spostato alle condizioni indicate nell'allegato II, sezione 2 della Decisione (UE) 2015/893 di seguito riportate:
 - 1.1 Il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno, originario di zone delimitate o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario di dette zone, ma ivi introdotto, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tale passaporto fitosanitario è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - a) è scortecciato; e
 - b) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo

del legname (compresa la parte più interna). Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

1.2 Il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di legno originario di zone delimitate, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se rispetta una delle seguenti condizioni:

a) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure

b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

1.3 Nei casi di cui ai punti 1.1 o 1.2, qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione conformemente a tali punti.

2. In alternativa al comma 1 il legname specificato può essere trasportato con le modalità indicate all'art. 4 comma 3.
3. Nel periodo di non volo degli adulti (1 novembre – 31 marzo) il legname specificato può essere conferito alle isole ecologiche comunali presenti all'interno dell'area delimitata ed i comuni hanno l'obbligo di conferire detto materiale alla stazione di cippatura nel luogo individuato dal SFR e indicato nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, secondo le modalità indicate dal Servizio Fitosanitario regionale

Art. 8

Trattamento del legname infestato

1. Il legname infestato deve essere sottoposto a cippatura nel luogo individuato dal SFR e indicato nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1.
2. Il SFR può autorizzare, in deroga al comma 1, una delle seguenti misure fitosanitarie da applicare al legname infestato:
 - a) cippatura in luogo diverso da quello indicato nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1;
 - b) trattamento termico presso ditte autorizzate;
 - c) altra modalità di esecuzione delle misure fitosanitarie individuata sulla base del disposto del punto n°12 del Piano d'azione.
3. La persona giuridica incaricata di effettuare la cippatura deve comunicare al SFR le sigle alfanumeriche delle etichette ufficiali del SFR, apposte preventivamente sulle piante abbattute da cui deriva il legname sottoposto a trattamento e consegnare al SFR le medesime etichette.

Art. 9

Sanzioni

La violazione delle presenti misure ufficiali comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.

Allegato A I

ALL'ASSAM - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Via Dell'Industria, 1 – 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071 8081 - Fax 071 85979
pec: assam@emarche.it
e-mail: fit@assam.marche.it

Prot. n. _____

OGGETTO: Misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante specificate non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche. Comunicazione interventi di abbattimento, spostamento e trattamento del legname infestato.¹

Il sottoscritt _____
residente a _____ via _____
n. _____ tel. _____ rappresentante _____ /titolare/funziionario delegato de _____
Ditt. /Società/Comune _____ con sede in _____
via _____ Comune di _____ (Prov. _____),
tel. _____, fax _____, e-mail _____

- COMUNICA** che eseguirà l'abbattimento della/e pianta/e infestata/e e/o della/e pianta/e specificata/e non sintomatica/che contrassegnata/e dalla/e etichetta/e del SFR. n. _____
_____ in/nella data _____
- COMUNICA** che il legname infestato e/o specificato sarà trasportato presso il luogo di stoccaggio e cippatura sito nel Comune di Magliano di Tenna (prov. FM), via San Filippo, ove sarà destinato a trattamento di cippatura

Il/la sottoscritt _____ DICHIARA, altresì, di essere informat _____, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto la loro mancata produzione impedisce l'avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall'amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Il/la sottoscritt _____ per esercitare i propri diritti, garantiti dal D. Lgs. 196/2003, può rivolgersi all'Assam, all'indirizzo sopraindicato.
Luogo e data: _____/_____/_____

IL DICHIARANTE

firma _____

¹ La comunicazione deve essere fatta dal proprietario e/o dal possessore delle piante.

Allegato B

REGIONE MARCHE
A.S.S.A.M. - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio fitosanitario regionale

D.Lgs.214/05 – Misura ufficiale del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname specificato nella Regione Marche.

Art. 1

Finalità

Il presente documento, predisposto in ottemperanza alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), al Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) nelle Marche, approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1730 del 27.12.2013 ed alle misure ufficiali del SFR per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante specificate non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname specificato (allegato A del presente atto), ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso e di esecuzione degli interventi per l'accumulo e la cippatura del legname infestato dal suddetto organismo nocivo e del legname specificato nel luogo individuato dal SFR.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. Luogo di stoccaggio e cippatura: area demarcata, individuata nel successivo art. 3, in cui si accumula e si sottopone a cippatura il legname infestato e/o il legname specificato.
2. Luogo di bonifica: area individuata all'interno del luogo di stoccaggio e cippatura, adeguatamente segnalata, adibita ad operazioni di controllo, pulizia e/o trattamento di disinfezione dei mezzi e delle attrezzature prima dell'uscita dal luogo di stoccaggio e cippatura.
3. Persone giuridiche: soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto, di trattamento e di movimentazione di materiale.

Art. 3

Ambito di applicazione

La corrente misura si applica per regolamentare le operazioni di accesso e quelle eseguite nel luogo di stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o del legname specificato, individuato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n. 110/AMMU del 05.08.2014, sito nel Comune di Magliano di Tenna (FM) in via San Filippo, censito al Foglio n. 10 particella n. 289 del catasto fabbricati del suddetto Comune.

Art. 4

Principi generali

1. Nel luogo di stoccaggio e cippatura deve essere conferito il legname infestato e/o il legname specificato secondo quanto previsto nell'allegato A.
2. Nel luogo di stoccaggio e cippatura possono entrare i soggetti in possesso del consenso del SFR, i funzionari e il personale tecnico di detto servizio. A richiesta degli Ispettori fitosanitari del SFR, deve essere esibito il documento comprovante tale facoltà.
3. Le Amministrazioni Comunali, l'Amministrazione della Provincia di Fermo e, se del caso, i soggetti privati devono comunicare al SFR la/le persona/e giuridica/che o persona fisica individuata/te per il trasporto del legname infestato e/o del legname specificato.
4. La ditta che esegue l'attività di cippatura nel luogo predisposto deve comunicare al SFR la/le persona/e giuridica/che individuata/te per il trasporto del prodotto legnoso cippato.
5. La ditta che esegue l'attività di cippatura deve essere in possesso dell'autorizzazione all'uso del passaporto rilasciata dal Servizio Fitosanitario regionale competente nel territorio.
6. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento alla Decisione (UE) 2015/893 ed al Piano d'azione.

Art. 5

Prescrizioni per le persone giuridiche e fisiche operanti nel luogo di stoccaggio e cippatura

1. Il legname infestato e/o il legname specificato devono essere scaricati esclusivamente nel luogo adibito all'accumulo del materiale legnoso.
2. Il trasportatore di legname infestato e/o legname specificato, il trasportatore di materiale legnoso cippato, il conduttore delle macchine che hanno operato nel luogo di stoccaggio e cippatura devono, prima di uscire con i suddetti mezzi e/o attrezzi, spostarsi nel luogo di bonifica e procedere alle operazioni di controllo e di accurata pulizia del mezzo di lavoro. Si deve procedere alla disinfestazione degli stessi mezzi e/o attrezzi con un prodotto di libera vendita ad attività insetticida.


Art. 6

Sanzioni

La violazione della misura del SFR comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.

Allegato C

Tessera per l'accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e/o legname specificato nella Regione Marche.

REGIONE MARCHE – ASSAM / SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE (SFR) D.Lgs.214/05 - Misura di gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e/o di legname specificato nella Regione Marche. D.D. ASSAM n. _____ del _____ - Allegato B	
TESSERA DI ACCESSO N. _____	DEL _____
Ragione Sociale/Cognome e Nome:	
Sede legale/Residenza in via _____ Comune _____ Prov. () _____	
Partita Iva/codice fiscale n. _____	
Periodo di validità dal _____ al _____	
Timbro ufficio 	Firma del Dirigente SFR